



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile

In persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 20488 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011 trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.16 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

tra

rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Campanella, elett. dom. ta presso lo studio in Roma, via Cardinale Garampi 195,

ATTORE

e

rappresentata e difesa dagli avv. () elett. dom.ta presso lo studio in Roma ()

CONVENUTO

OGGETTO: ripetizione di indebitto, mutuo

conclusioni per parte attrice:



in via principale accertare e dichiarare con riferimento al contratto di finanziamento n. 27730 stipulato in data 6.4.2007 che il Tasso Annuo Effettivo Globale- TAEG è superiore al tasso soglia vigente a quella data e quindi usurario, dichiarando nulla la relativa clausola;

- e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma secondo c.c., condannare la

S.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., alla restituzione in favore della Signora ' _____) di tutti gli interessi indebitamente versati dalla stessa in relazione al contratto di finanziamento n. 27730 per una somma complessiva di € 7.013,20, oltre interessi di legge dalla domanda

fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese afferenti alle commissioni finanziarie ed accessorie per una somma rispettivamente di € 3.808,40 ed € 6.813,60, oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo, ed altresì al rimborso delle spese contrattuali sostenute, pari ad € 250,00, e dei premi assicurativi versati a garanzia del rischio vita e del rischio impiego, rispettivamente pari ad € 966,24 ed € 526,54, oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo, il tutto per un importo complessivo di € 19.377,98, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di Giustizia;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con condanna della convenuta all'integrale rifusione delle spese di CTU.

conclusioni per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico designato, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria respinta e disattesa, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate, in fatto come in diritto.

In via istruttoria, si chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti sui seguenti quesiti:

- 1) Dica il CTU se i contratti di finanziamento (cessione e delegazione) aventi la medesima data di stipulazione ed intercorrenti tra le medesime parti, compreso il debitore ceduto, debbano considerarsi sotto il profilo economico*



sostanziare la medesima operazione; In sintesi si chiede che il CTU si pronunci se sussiste o meno nella fattispecie tra i due finanziamenti una oggettiva situazione di autonomia contabile e finanziaria che consenta di attribuire a ciascuno una autonoma funzione economica;

- 2) *Decorrenza dell'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia 2009 e loro eventuale efficacia retroattiva.*

Con vittoria di spese e compensi professionali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda originariamente proposta da parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale di due rapporti di finanziamento conclusi da [redacted] con [redacted] s.p.a. - contratto di finanziamento n. 27730 di euro 40080,00 del 6.04.07 della durata di 10 anni mediante cessione del quinto dello stipendio; contratto di finanziamento n. 28401 di euro 30720,00 del 6.04.07 della durata di 8 anni mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro - conseguente all'applicazione di tassi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

L'atto di citazione indica quale soggetto destinatario della domanda [redacted] ora [redacted] ed è stato effettivamente notificato solo a [redacted] in liquidazione, la quale si è costituita precisando di essere soggetto diverso da [redacted] ma di avere interesse a contraddire alla domanda quale cessionaria dei crediti rivenienti da entrambi i contratti.

[redacted] deduce la genericità ed infondatezza delle domande di parte attrice.

Il giudice, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha ammesso CTU contabile diretta a verificare il rispetto del tasso soglia ex L. 108/96 ed all'esito del deposito della relazione ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.



La causa deve essere decisa sulla base della CTU espletata al fine di verificare il tasso effettivo di interesse applicato ai due contratti di finanziamento per cui è causa ed il rispetto del tasso soglia ex L. 108/96.

Il consulente, con riferimento al contratto n. 27730 di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ha accertato l'applicazione di un TEG pari al 16,08% a fronte di un tasso soglia del 14,03 %, riferito alla categoria "prestiti con cessione del quinto dello stipendio" ; con riferimento al contratto n. 28401, di finanziamento contro delegazione di pagamento al datore di lavoro, ha accertato l'applicazione di un TEG pari al 13,36% a fronte di un tasso soglia del 19,17%, riferito alla categoria "altri finanziamenti di intermediari non bancari".

In risposta ad un rilievo di parte convenuta ha precisato che il TEG del contratto n. 27730 , senza tenere conto dei costi assicurativi si attesterebbe al 14.03%, quindi al di sotto del tasso soglia, rilevando però che il quesito del giudice richiede l'inclusione di tutte le spese inerenti alla concessione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.

Parte attrice ha precisato le conclusioni nel senso della nullità parziale del solo contratto n. 27730, prestando piena adesione alle conclusioni della CTU.

Parte convenuta invece ripropone le questioni già sollevate nel corso delle operazioni peritali: presunto carattere unitario delle due operazioni di finanziamento, concluse lo stesso giorno fra le medesime parti, dal quale conseguirebbe le necessità di considerarle come un'operazione unitaria e di considerare i costi come cumulativamente riferiti ad un'unica operazione di finanziamento; insussistenza del superamento del tasso soglia sulla base delle Istruzioni della Banca di Italia vigenti alla data della stipula, le quali nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio espressamente escludevano le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore purché certificate da apposita polizza.

Sulla prima questione è sufficiente rilevare che i due contratti di finanziamento non costituiscono un'unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie



autonome e distinte anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata.

Sulla seconda questione si osserva, conformemente alla recente Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 8806 del 05/04/2017, relativa anch'essa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, che *"Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo."* La Suprema Corte ha ritenuto che le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame, l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva nel presente giudizio, che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario.

Nel caso in esame la correlazione di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché l'assicurazione, della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento dei premi.

Per queste ragioni la domanda, con riferimento al contratto di finanziamento n. 27730 del 6.04.07 è fondata e merita accoglimento. Nessuna contestazione è stata sollevata da parte convenuta rispetto all'importo della domanda restitutoria, che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci, tutte riportate nel contratto prodotto in atti: € 7.013,20 per interessi, commissioni finanziarie ed accessorie, pari rispettivamente ad € 3.808,40 ed € 6.813,60, spese contrattuali, pari ad € 250,00, i premi assicurativi a garanzia del rischio vita ed impiego rispettivamente pari ad € 966,24 e 526,54; il totale ammonta ad € 19.377,98.



Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale delle domande di parte attrice:

accerta e dichiara la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. della clausola determinativa degli interessi del contratto di finanziamento n. 27730 stipulato in data 6.4.2007;

condanna la convenuta a restituire

all'attrice la somma di euro 19.377,98, oltre interessi legali

dalla data della domanda;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 210,45 per esborsi, euro 6000,00 per compensi, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Roma, 12.06.17

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno

IL CASO.it

